

**Proposte di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, e C. 1172
D’Uva
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari**

AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE EMENDATIVE

SPEECH PER IL PRESIDENTE

(16 aprile 2019)

Informo che sono pervenute **50** proposte emendative alla **proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**, adottata come testo base, cui è **abbinata la proposta di legge costituzionale C. 1172 D’Uva**.

Al riguardo ricordo in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti – legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all’articolo 89 prevede che **sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi “ad argomenti affatto estranei” all’oggetto della discussione**. Come precisato nella circolare sull’istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che “non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame”.

Nel caso specifico, nel richiamare quanto già chiarito nel corso dell’esame del provvedimento, ribadisco che **il perimetro dell’intervento legislativo è definito dal contenuto della proposta di legge C. 1585**, la quale ha contenuto limitato nelle dimensioni e molto puntuale e specifico nel suo ambito materiale, riguardando esclusivamente **la modifica di norme costituzionali (gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione) recanti il numero dei componenti di Camera e Senato**. In merito ricordo che in seno all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione a fronte di richieste, avanzate da alcuni gruppi di opposizione, di procedere all’abbinamento di altre proposte di legge su altre materie, i gruppi di maggioranza avevano espresso la loro contrarietà al riguardo. Tali richieste di abbinamento sono state quindi riproposte anche durante l’esame in sede referente; **la Commissione non ha peraltro deliberato abbinamenti, né ampliamenti del perimetro dell’intervento legislativo**, in ragione del ritiro delle predette richieste.

Faccio quindi presente che **la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale**, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.

Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi **inammissibili per estraneità di materia** le seguenti proposte emendative:

Migliore 1.6, limitatamente alle parti consequenziali di cui ai numeri 2) e 3), nelle quali:

- si prevede la **partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome ai lavori del Senato** per l'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma e 132, secondo comma, della Costituzione (competenze regionali, poteri sostitutivi statali, sistemi elettorali regionali, distacco di province e comuni);
- si sostituisce l'articolo 58 della Costituzione relativamente all'**elettorato attivo per l'elezione del Senato e ai poteri del Senato stesso**;
- si sostituisce l'articolo 70 della Costituzione relativamente all'esercizio della funzione legislativa, **introducendo il bicameralismo differenziato**;
- si modifica l'articolo 72 della Costituzione relativamente al **procedimento legislativo**;
- si modifica gli articoli 81 e 94 della Costituzione, **attribuendo alla sola Camera l'approvazione del bilancio e limitando il rapporto fiduciario col Governo alla sola Camera**;
- si modifica l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, **inserendo i Presidenti delle regioni e delle Province autonome tra i componenti di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali**;

Migliore 1.14 e Migliore 2.5, limitatamente alla parte consequenziale, laddove si sostituisce l'articolo 58 della Costituzione, relativo all'elettorato attivo e passivo del Senato;

Migliore 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25, i quali prevedono la **partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome ai lavori del Senato per l'esame di una serie di tipologie di disegni di legge afferenti a questioni di interesse delle regioni e province autonome**;

Inoltre gli emendamenti:

- modificano l'articolo 72 della Costituzione relativamente al **procedimento legislativo**, prevedendo che le predette tipologie di progetti di legge sono **presentati al Senato e che la Camera delibera sul testo approvato dal Senato**;

- modificano l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, **inserendo i Presidenti delle regioni e delle Province autonome tra i componenti di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali;**

Migliore 2.01 e Speranza 3.01, i quali sostituiscono l'articolo 58 della Costituzione, relativo all'**elettorato attivo e passivo del Senato;**

Prisco 2.02, il quale interviene sulla disciplina costituzionale dell'**elettorato passivo della Camera e del Senato;**

Prisco 3.02, il quale apporta una serie articolata di modifiche alla Parte seconda, Titolo II, Titolo III e Titolo IV della Costituzione;

in particolare, l'emendamento:

- sostituisce l'articolo 83, indicando le **funzioni del Capo dello Stato;**
- sostituisce l'articolo 84, relativamente all'**elezione diretta del Capo dello Stato**, ai requisiti per l'elezione, ai casi di ineleggibilità e incompatibilità, nonché all'assegno e alla dotazione;
- sostituisce l'articolo 85, relativamente alla **durata della carica, nonché alla disciplina relativa alle candidature e al procedimento elettorale;**
- modifica l'articolo 86, relativamente ai **casi di impedimento, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica;**
- modifica l'articolo 87, relativamente ai **poteri del Capo dello Stato;**
- sostituisce l'articolo 88, relativo al **potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica;**
- sostituisce l'articolo 89, relativo agli **atti presidenziali;**
- sostituisce l'articolo 92, relativo alla **composizione del Governo;**
- modifica l'articolo 93, relativamente al **giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri;**
- sostituisce l'articolo 94, relativo al **rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento;**
- modifica l'articolo 95, attribuendo al Presidente della Repubblica la **direzione e responsabilità della politica generale del Governo;**
- modifica l'articolo 96, relativo ai **reati ministeriali;**
- modifica l'articolo 104, relativamente alla **Presidenza del Consiglio superiore della magistratura;**

Speranza 3.07, il quale modifica l'articolo 84 della Costituzione, **abbassando da 50 a 40 anni l'età minima per l'elezione alla Presidenza della Repubblica.**